



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI CHIOMONTE

COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE n. 25\14

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014 - COMPONENTE TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno **duemilaquattordici** addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **20.45** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio Comunale, in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, sessione **ORDINARIA** nelle persone dei Signori:

Ollivier Silvano	Presente	Pinard Renzo Augusto	Assente
Mesiti Daniela	Presente	Guglielmo Giorgio	Presente
Baretta Alessandro Giovanni	Presente	Joannas Giuseppe Ernesto Maria	Presente
Battagliotti Alessandro	Presente	Sibille Remo	Presente
Bono Lucrezia	Presente		
Garbati Giuseppe	Presente		
Perol Roberto	Assente		

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco geom. Ollivier Silvano.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. ZOLA Luigi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to VIGHETTI MARILENA

VISTO di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, IV comma e art. 147 bis, I comma del D. Lgs. 267 del 18.8.2000):

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Vighetti Marilena

Conclusasi la trattazione del punto n.8 all'odg il Presidente da lettura del punto n.9 "Imposta unica Comunale, Componente Tasi, Determinazione aliquote e detrazioni"; passa ad illustrare l'argomento;
interrotto dal brusio del pubblico, il Presidente avverte che è necessario fare silenzio, altrimenti farà sgomberare l'aula, richiedendo se il caso l'intervento delle forze dell'ordine;
la seduta prosegue fra brusio e sorrisi ironici da parte del pubblico presente, alché il Presidente-Sindaco, infastidito da tali atteggiamenti, rivolgendosi alla minoranza consiliare propone l'intervento dei carabinieri per fare sgomberare l'aula;
il consigliere capogruppo della minoranza Guglielmo Giorgio, riferisce: "Sei il Presidente, sei tu che decidi, se non sai farlo, fatti tuoi, o sei un sindaco incapace di gestire il consiglio comunale".
Al che il Consiglio Comunale viene sospeso, con l'assenso di tutti i consiglieri presenti, alle ore 21.30 e ripreso alle 21.35.
La seduta prosegue, pertanto appurato che l'aliquota Tasi 2014 è uguale a zero per tutte le tipologie di immobili;
preso atto che l'assessore vicesindaco suggerisce al presidente di andare avanti con l'ordine del giorno, tutto ciò considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
 1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
 2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;

3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto l'artt. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:

- **comma 640**, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- **comma 669**, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- **comma 676**, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- **comma 677**, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:
 - a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- **comma 678**, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- **comma 681** dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- **comma 683**, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
- **comma 688**, come recentemente modificato dall'art. 4, c. 12-quater, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, e dall'art. 1, c. 1 del D.L. n. 88 del 09.06.2014, il quale prevede che:
 - a) I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
 - b) Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato:

- entro il 16 giugno 2014 qualora il Comune alla data del 31 maggio 2014 risulti pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI;
- entro il 16 ottobre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro il maggio 2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014;
- entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 2014; in quest'ultimo caso, si applica per tutti gli immobili l'aliquota dell' 1 per mille, salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento.

Considerato che:

- è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), stante l'obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2014;
- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l'anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione è opportuno che sia contestuale all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2014;
- con decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale in data odierna con le quali sono stati approvati il Piano Economico Finanziario (PEF) e le Tariffe della Tassa Rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2014.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: *16.* Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Visto il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, nonché il decreto del 29/04/2014 del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente il termine al 31.07.2014.

A seguito di votazione palese, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente

Presenti	n. 9
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 6
Contrari	n. 3 (GUGLIELMO, JOANNAS e SIBILLE)

DELIBERA

- 1) Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014:
 - Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU
ALIQUOTA = “0,00” (zero) per mille;
 - Altri fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e aree edificabili
ALIQUOTA = “0,00” (zero) per mille.
- 3) di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 art. 1 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 27 per azzeramento dell'aliquota;
- 4) Di individuare comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata, anche in quota parte, per l'anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza;
- tutela del patrimonio artistico e culturale;
- servizi cimiteriali;
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica;
- servizi socio-assistenziali;
- servizio di protezione civile;
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

- 5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.
- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare in data odierna.
- 7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione come stabilito dalla normativa vigente.
- 8) Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OLLIVIER Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 01.08.2014 al 16.08.2014 al n. _____ del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 32, c. 1 della L. 18.06.2009, n. 69.

Chiomonte, lì 01.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Luigi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Chiomonte, lì 01.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA Luigi

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 01.08.2014 al 16.08.2014;

è divenuta esecutiva il . . . decorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134, c. 3 del D. Lgs. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 del D. Lgs 267\2000).

Chiomonte, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA Luigi
